



COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

AVVISO PUBBLICO

REGOLARIZZAZIONE DI INCAUTI ACQUISTI DI LOCULI E/O CELLETTE NEL CIMITERO COMUNALE DI TRIVIGNO, APPROVATO CON DETERMINAZIONE 26 R.G. , N 10 R.A. DEL 14.3.2022

Promotore	Comune di TRIVIGNO
Responsabile del procedimento	Giuseppe Petrone
Data pubblicazione	17.3.2022
Data scadenza	2.5.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 TECNICA II

Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 37 del 31/12/2016 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, tuttora vigente;

Rilevato che il cimitero capoluogo presenta un considerevole numero, in relazione alla disponibilità, di loculi provi di apposito atto concessorio;

Viste le numerose richieste avanzate dalla collettività cittadina di dare soluzione ad annose situazioni stratificatesi negli anni in condizioni di carenza di certezza del diritto e di illegittimità diffusa;

Considerata, pertanto, l'improrogabile necessità di aggiornare lo stato di fatto delle concessioni cimiteriali e di riorganizzare l'infrastruttura cimiteriale con una pianificazione razionale e attenta alle necessità della cittadinanza;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 03 del 07/02/2022 con cui è stato dato atto di indirizzo al Responsabile dell'Area n. 3 Tecnica II, per la predisposizione di tutti gli adempimenti di competenza finalizzati ad dar corso alla procedura di regolarizzazione delle sepolture cimiteriali secondo le linee guida di cui alla predetta Delibera;

RENDE NOTO

Che con propria Determinazione n. 26 Registro Generale, n. 10 Registro di Area del 14.3.2022, si è stabilito di dare corso alle regolarizzazioni di incauti acquisti di loculi e/o cellette nel cimitero comunale di Trivigno e

AVVISA

tutti gli interessati a presentare entro e non oltre **45 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso apposita istanza in bollo per regolarizzare la propria posizione in merito a

loculi e/o cellette occupati o non occupati, per poter procedere successivamente alla sottoscrizione di apposito contratto di concessione nel quale sia indicata espressamente la durata della concessione secondo le modalità di cui al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria in vigore secondo le procedure di seguito indicate.

La regolarizzazione riguarderà loculi e/o cellette del cimitero comunale per i quali sia accertato che non sono stati stipulati i corrispondenti contratti di concessione.

Art. 1 Finalità e competenze

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare efficace risposta alle situazioni riscontrate a seguito del censimento del cimitero comunale di Trivigno, consente ai cittadini che ne faranno richiesta, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione dei titoli concessori relativi alle sepolture private e all'occupazione di suolo cimiteriale.
2. L'Ufficio competente per la procedura di cui al presente Regolamento è l'Area n. 3 Tecnica II del Comune di Trivigno, che svolgerà tutte le attività necessarie al perfezionamento del procedimento di regolarizzazione, ivi compresa quella di ricezione ed esame delle domande, comunicazione dell'esito di accoglimento o rigetto delle istanze e relativo rilascio delle concessioni.

Articolo 2. Criteri di ammissibilità alla regolarizzazione

1. Sono ammesse a regolarizzazione tutte le sepolture private e le occupazioni di suolo cimiteriale riscontrate o riscontrabili all'interno del cimitero comunale, che risultano prive di titolo concessorio o con i relativi termini di validità scaduti.
2. Il soggetto che richiederà di poter usufruire della regolarizzazione della propria posizione potrà ottenere dal Comune di Trivigno il rilascio di regolare concessione cimiteriale, per il medesimo tipo di sepoltura, con decorrenza a far data dalla sepoltura del defunto per la durata ed alla tariffa previsti dal Regolamento Cimiteriale approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 31.12.2016. Nel caso di cappelle gentilizie e sepolture destinate alla collettività, il termine di validità della concessione cimiteriale decorre dalla data della prima sepoltura.
3. Nel caso in cui il soggetto che richiederà di poter usufruire della regolarizzazione della propria posizione non stipuli relativa concessione cimiteriale la sepoltura tornerà nella disponibilità del Comune di Trivigno, il quale provvederà a rientrarne materialmente in possesso.

Articolo 3. Modalità di accesso alla regolarizzazione

1. Al fine di accedere alla regolarizzazione gli interessati devono produrre, entro e non oltre il termine di **45 giorni**, decorrenti dalla data di affissione del presente avviso pubblico, domanda in bollo indirizzata all'Area n. 3 Tecnica II del Comune di Trivigno.
2. Eccezionalmente, e **solo per i non residenti a Trivigno**, il termine sopra indicato è fissato improrogabilmente in 60 giorni dalla data di affissione del presente avviso pubblico.
3. Le domande, possono essere inoltrate al Comune di Trivigno esclusivamente mediante la procedura on line accessibile dallo Sportello del Cittadino raggiungibile all'indirizzo **<https://www.comune.trivigno.pz.it/serviziospecifico/201>**
4. Nella domanda, inoltre, dovrà essere precisato:
 - a. se la sepoltura è libera ovvero se è già di fatto utilizzata;
 - b. se la sepoltura è occupata, dovrà essere indicato il nominativo del defunto e la data di tumulazione;

5. Alla domanda dovrà essere allegato ogni documento utile per la migliore individuazione della sepoltura della quale si chiede la regolarizzazione e/o dell'area cimiteriale in cui essa è situata.
6. Per procedere alla regolarizzazione *ex post* delle occupazioni in essere non risultanti da atto scritto, è necessario corredare l'istanza di regolarizzazione alternativamente o congiuntamente, dei seguenti atti e documenti:
 - atto pubblico;
 - scrittura privata autenticata;
 - ricevute di pagamento;
 - quietanze;
 - matrici di assegni con attestazione della banca circa il beneficiario;
 - contratti per il servizio di illuminazione votiva;
 - ogni altro atto o documento che dimostri validamente l'avvenuta cessione o negoziazione.
7. In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata, o da autodichiarazione, si procede comunque alla istruttoria ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario controinteressato regolarmente avvisato.
8. La mancata richiesta di regolarizzazione entro il termine perentorio sopra assegnato, comporterà l'applicazione di quanto stabilito all'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Articolo 4. Versamenti da effettuare per il diritto di regolarizzazione

1. Per ottenere la regolarizzazione delle sepolture cimiteriali prive di titolo concessorio, l'interessato dovrà provvedere al pagamento di quanto stabilito dagli artt. 80, 81 e 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di regolarizzazione, il responsabile del procedimento, qualora non ravvisi la necessità di richiedere chiarimenti, atti o documenti integrativi, comunica all'interessato l'accoglimento della domanda e determina l'importo della somma dovuta, ovvero rigetta l'istanza con adeguata motivazione.

Articolo 5. Modalità e condizioni per il versamento

1. Il versamento delle somme dovuta dovrà essere effettuato dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta accettazione dell'istanza o, in caso di silenzio assenso, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione, mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica del Comune di Trivigno che sarà comunicato in sede di istruttoria dell'istanza presentata.

Articolo 6. Atto di concessione

1. A seguito dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per la regolarizzazione, l'interessato sarà ammesso a stipulare il relativo atto di concessione cimiteriale per la sepoltura (loculo, cappella, ossario) in questione.

2. Per loculi e cappelle inoccupati di cui si possa comprovare l'avvenuto pagamento delle somme dovute per il rilascio di titolo concessorio, la concessione decorrerà dalla data impressa sul versamento e non potrà essere tacitamente rinnovata ma dovrà essere presentata apposita richiesta degli aventi titolo, sulla quale il Comune si riserva di esprimere parere.
3. Per loculi e cappelle occupati la concessione decorrerà dalla data di tumulazione della salma nel loculo.
4. Le sepolture di cui ai punti precedenti potranno essere oggetto di un unico rinnovo di concessione per un periodo di durata pari a quello stabilito, per la tipologia di sepoltura, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Polizia Mortuaria previo pagamento *ex novo* del canone di concessione, per l'intero.

Articolo 7. Retrocessione delle aree e liberazione delle sepolture

1. La mancata richiesta di regolarizzazione, nei termini previsti nel presente regolamento, delle sepolture prive di concessione, comporterà il permanere della illegittimità dell'uso e/o occupazione delle stesse; conseguentemente esse dovranno essere immediatamente restituite dagli attuali utilizzatori nella piena disponibilità del Comune di Trivigno, senza diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo a favore della persona tumulata e dei relativi eredi e parenti più prossimi.
2. In caso di mancata e spontanea restituzione delle sepolture private e del suolo cimiteriale da parte dell'utilizzatore, il Comune di Trivigno provvederà a rientrarne coattivamente in possesso e saranno intraprese le opportune azioni di recupero del credito derivante dalla illegittima utilizzazione e/o occupazione.
3. In caso di mancanza o non reperibilità di parenti dei defunti sepolti, l'ufficio competente provvederà ad avvisare i potenziali interessati mediante affissioni pubbliche per almeno 90 gg. consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune, all'ingresso al Civico Cimitero nonché sul sito web del Comune.
4. I posti che si verranno così a rendere di nuovo disponibili, potranno essere oggetto di nuovo e apposito bando pubblico.

Articolo 8. Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente avviso entrerà in vigore dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle norme di legge in materia di servizi cimiteriali ed al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31.12.2016 per quanto applicabili

Articolo 9. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il vigile comunale Giuseppe Petrone, contattabile al numero telefonico 0971.981002.

Trivigno, 17.3.2022

Il Responsabile dell'Area n. 3 Tecnica II

Ing. Rocco Fiore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

Allegati:

Modello di domanda di regolarizzazione

Estratto degli articoli 75÷82 del Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 75 - Finalità e competenze

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di dare efficace risposta ad annose situazioni stratificatesi all'interno del Civico Cimitero nel corso di molti decenni e nell'intento di ristabilire la certezza del diritto, consente, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, la regolarizzazione degli usi irregolari o delle incaute acquisizioni di loculi cimiteriali e/o cellette.

2. L'Ufficio competente per le procedure di cui al presente Regolamento è il Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 76 - Ammissibilità alla regolarizzazione

1. Sono ammessi a regolarizzazione tutti gli usi irregolari di loculi cimiteriali e/o cellette e le negoziazioni intervenute a qualsiasi titolo tra privati (vendita, locazione, prestito, cessione gratuita non autorizzata dal Comune, cessione a seguito di benemerienze non autorizzate dal Comune, ecc.), purché avvenuti entro il **31/12/2016**, ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 77 - Decadenza delle concessioni originarie

1. Qualora, su istanza degli interessati (incauti acquirenti o incauti beneficiari di loculi e cellette, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) venga accertata la irregolare utilizzazione, la negoziazione o la cessione non autorizzata dal Comune di loculi cimiteriali e/o cellette, l'Amministrazione comunale dispone anzitutto:

- la decadenza della concessione dei loculi e delle cellette edificati direttamente dall'Amministrazione comunale;
- la decadenza della concessione del suolo cimiteriale, con conseguente acquisizione al patrimonio comunale dei loculi e delle cellette ivi edificati dall'originario concessionario.

2. In caso di pluralità di concessionari o di aventi titolo, che abbiano operato una divisione delle quote dei loculi e/o cellette facilmente individuabile o risultante da atto scritto, la decadenza viene comminata solo nei confronti del soggetto (o, se deceduto, dei suoi eredi e/o discendenti) che abbia irregolarmente utilizzato, ceduto o negoziato.

3. A seguito della dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, i loculi e le cellette facenti capo ad una concessione oggetto di irregolare utilizzazione, cessione o negoziazione, rientrano nella disponibilità del Comune senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo da parte del concessionario decaduto, al quale è tuttavia riconosciuto il diritto al culto dei congiunti defunti ivi eventualmente tumulati.

7. L'Amministrazione comunale, dopo la dichiarazione di decadenza di cui al primo comma, procede a verificare le condizioni e le modalità:

- a. per la regolarizzazione, in capo agli incauti acquirenti o incauti beneficiari, dell'uso dei loculi e/o delle cellette (**vedi parte prima - artt. 78-82**);
- b. per la eventuale riconcessione, in capo all'originario concessionario o ai suoi aventi causa, dei loculi e/o cellette non ancora utilizzati e/o regolarmente utilizzati (**vedi parte terza - artt. 85-89**).

PARTE PRIMA - Procedura per le regolarizzazioni

Art. 78 - Istanza di regolarizzazione

1. I loculi e/o le cellette irregolarmente utilizzati, o incautamente acquisiti, possono essere regolarmente concessi agli interessati (incauti acquirenti o beneficiari di loculi e cellette, loro eredi o aventi causa, familiari di persone irregolarmente tumulate, ecc.) previa istanza presentata al protocollo comunale a norma di legge.

2. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta cessione o negoziazione alla domanda di cui al punto precedente sono allegati, alternativamente o congiuntamente, i seguenti atti e documenti:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- ricevute di pagamento;
- quietanze;
- matrici di assegni con attestazione della banca circa il beneficiario;
- contratti per il servizio di illuminazione votiva;
- ogni altro atto o documento che dimostri validamente l'avvenuta cessione o negoziazione.

3. In caso di istanza di regolarizzazione corredata da semplice scrittura privata, o da autodichiarazione, si procede comunque alla istruttoria ritenendo rilevante l'eventuale non opposizione del concessionario controinteressato regolarmente avvisato.

4. L'istanza inoltrata, nell'interesse di tutti gli aventi diritto, anche da una sola persona legittimamente interessata alla regolarizzazione, viene normalmente definita dall'Ufficio Competente, fatti salvi comunque i diritti dei terzi; a tale scopo, il richiedente deve espressamente dichiarare di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, ovvero produrre espressa rinuncia per iscritto dei non interessati.

Art. 79 - Mancanza di regolarizzazione

1. Nel caso venga acclarato un uso irregolare di loculi e/o cellette per i quali nessuno abbia ancora richiesto la regolarizzazione, l'Ufficio competente provvede ad informare colui che abbia chiesto a suo tempo la tumulazione o (se non residente o non interessato) gli eredi e/o discendenti più prossimi della persona tumulata, a partire da quelli residenti in comune, invitandoli, entro un termine congruo, a inoltrare istanza di regolarizzazione.

2. In caso di mancanza o non reperibilità di parenti residenti in città l'Ufficio competente provvederà comunque ad avvisare i potenziali interessati alla regolarizzazione mediante affissioni pubbliche, per almeno 90 gg. consecutivi (prevedendo di estendere la pubblicazione almeno fino alla settimana successiva la data della commemorazione dei defunti), all'Albo Pretorio del Comune, alla bacheca antistante l'accesso al Civico Cimitero e in prossimità del sepolcreto, nonché sul sito web del Comune.

3. I loculi irregolarmente utilizzati per i quali non viene inoltrata alcuna istanza di regolarizzazione, decorsi 30 gg. dalla conclusione delle procedure di cui ai precedenti commi, rientrano nella disponibilità del Comune; fatto salvo il diritto al culto trentennale si procede alla liberazione del loculo, salva diversa richiesta dei congiunti e alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o all'interramento (nei casi di mancato completamento del processo di mineralizzazione).

4. La procedura di cui al comma precedente viene utilizzata nel caso di cellette irregolarmente utilizzate non oggetto di regolarizzazione, senza attesa del periodo trentennale.

Art. 80 - Regolarizzazione uso dei loculi e/o cellette già occupati

1. Nel caso di richiesta di regolarizzazione dell'uso di loculi e/o cellette già occupati devono essere rappresentate tutte le circostanze che attestino la piena disponibilità o l'utilizzo costante e indisturbato, la reale cessione avvenuta a qualsiasi titolo (locazione, uso gratuito, prestito, ecc. entro il 31/12/2016) o la benemeranza che intercorreva tra l'originario concessionario e la persona tumulata (o con un suo familiare prossimo).

2. Costituiscono attestazione dell'uso costante e indisturbato di loculi e cellette, oltre a documenti, scritture private e contratti tra le parti, anche le seguenti circostanze:

- data di morte e tumulazione della salma;
- contratti o versamenti per la illuminazione votiva dei loculi e/o cellette;
- spese documentate per la manutenzione e il decoro del sepolcreto.

3. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo già occupato comporta il versamento di **€ 200,00** (duecento); mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta già occupata comporta il versamento di **€ 100,00** (cento). Tali importi sono indicizzati a partire dal 01/01/2012 in base al tasso ufficiale ISTAT.

4. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto di uso per la parte di durata residua della concessione originaria. Di conseguenza, tale diritto scade allo scadere della concessione originaria ed il regolarizzante non può usufruire dello stesso oltre il predetto termine. Allo scadere della concessione originaria, che non può essere rinnovata tacitamente, ma solo su espressa richiesta degli aventi titolo, il Comune concede il rinnovo, per una sola volta, per un periodo di durata pari a quello stabilito, per la tipologia di sepoltura, ai sensi del precedente art. 58, previo pagamento *ex novo* del canone di concessione, per l'intero.

Art. 81 - Regolarizzazione uso dei loculi e/o cellette non occupati

1. Nel caso di loculi e/o cellette non occupati devono essere allegati all'istanza di cui all'art. 78 le prove documentali che attestino l'avvenuta negoziazione a titolo oneroso (vendita, locazione, prestito temporaneo o ogni altra forma di negoziazione), ovvero la avvenuta cessione gratuita per "benemeranza", non autorizzata dal Comune, da parte dell'originario concessionario (o dei suoi eredi).

2. Costituiscono attestazione dell'irregolare negoziazione a titolo oneroso di loculi e/o cellette non occupati: contratti, scritture private, copie dei versamenti effettuati a vantaggio del concessionario, dichiarazioni unilaterali dello stesso concessionario, ovvero dichiarazioni unilaterali dell'incauto acquirente, purché non contestate dall'originario concessionario regolarmente avvisato (o, se deceduto, dai suoi eredi).

3. Costituiscono prove dell'irregolare cessione a titolo gratuito di loculi e/o cellette non occupati: documenti, scritture private, ricerche o indagini effettuate dalla Polizia Municipale, dichiarazioni unilaterali di benemeranza da parte dell'originario concessionario (o dei suoi eredi), queste ultime rilasciate anche in data recente, purché attestanti che la cessione è avvenuta entro il 31/12/2016.

4. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo non occupato comporta il versamento di **€ 200,00** (duecento), mentre la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta non occupata comporta il versamento di **€ 100,00** (cento). Tali importi sono indicizzati a partire dall'01/01/2012 in base al tasso ufficiale ISTAT.

5. A fronte del versamento di cui al comma precedente, la concessione viene rilasciata con decorrenza dalla data del provvedimento amministrativo di regolarizzazione e per un periodo di durata pari a quello stabilito, per la tipologia di sepoltura, ai sensi del precedente art. 58, previo pagamento *ex novo* del canone di concessione, per l'intero.

Art. 82 - Regolarizzazione permuta di loculi e/o cellette

1. E' possibile inoltrare istanza di regolarizzazione di scambi consensuali, non autorizzati dal Comune, di loculi e/o cellette tra privati concessionari avvenuti entro il 31/12/2016.

2. L'istanza di regolarizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata con firma congiunta dei due concessionari (o degli aventi causa), con congrua dimostrazione dell'avvenuto scambio.

3. La regolarizzazione dell'uso di ciascun loculo comporta il versamento di **€ 100,00** (cento) a carico di ciascuno dei due concessionari; mentre, la regolarizzazione dell'uso di ciascuna celletta comporta il versamento di **€ 50,00** (cinquanta) a carico di ciascun concessionario. Tali importi sono indicizzati a partire dal 01/01/2012 in base al tasso ufficiale ISTAT.

4. A fronte del versamento di cui al comma precedente viene concesso il diritto d'uso per anni 99 (novantanove) per i loculi conferiti in perpetuo; mentre, negli altri casi il diritto d'uso non può estendersi oltre il periodo della originaria concessione.

5. A fronte del versamento di cui al comma 3 viene concesso il diritto di uso per anni 60 (sessanta) per le cellette.

6. Per i loculi e/o cellette, occupati ed inoccupati, la concessione, rilasciata ai sensi del presente articolo, decorre, comunque, dalla data della concessione originaria del loculi e/o cellette oggetto di

permuta e non può essere tacitamente rinnovata, se non su espressa richiesta degli aventi titolo, rispetto alla quale il Comune concede il rinnovo, per una sola volta, per un periodo di durata pari a quello stabilito, per la tipologia di sepoltura, ai sensi del precedente art. 58, previo pagamento *ex novo* del canone di concessione, per l'intero.

7. In seguito all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si procede, altresì, ad annotare l'avvenuto scambio sulle originarie concessioni.

h:\archivio comune trivigno\cimitero comunale\regolarizzazione loculi\avviso
regolarizzazione cimitero di trivigno -.doc